

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 15 maggio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Asciutti, Bevilacqua, Gaburro, Brignone, Pagano, D'Andrea, Betta, Cortiana e Togni, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente

attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

IL PRESIDENTE